

PROPOSTA DELLA FEDER.M.O.T.

Misure per la tempestiva tutela dei diritti e per il rilancio dell'economia mediante la razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria e il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione.

(Vers. Aggiornata al 13 marzo 2014)

Articolo 1. Delega al Governo per la predisposizione di misure premiali a favore dei magistrati onorari impegnati nel contrasto alla formazione dell'arretrato giudiziario e di supporto alla ragionevole durata dei processi.

1. Il Governo, al fine di incentivare il contenimento e la riduzione dell'arretrato giudiziario e la riduzione della durata dei processi civili e penali, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che disciplinino la riforma del trattamento economico, anche previdenziale, dei magistrati onorari addetti ai tribunali ordinari come giudici onorari e alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari come vice procuratori onorari.

2. I decreti legislativi di cui al precedente comma 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'imposta di registro gravante sugli atti giudiziari emessi dai giudici onorari di tribunale e dai giudici di pace sia versata su un autonomo capitolo di entrata;

b) prevedere che una quota parte dell'imposta di registro gravante sugli atti giudiziari emessi dai magistrati onorari sia destinata a un fondo di produttività, dal quale attingere le disponibilità necessarie per finanziare indennità di risultato proporzionate al numero dei procedimenti definiti da ciascun magistrato onorario nell'anno precedente;

c) prevedere che, in aggiunta alle indennità previste all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 273, siano riconosciute ai giudici onorari ulteriori indennità di risultato in caso di definizione dei processi civili o penali con sentenza o, qualora questa non sia prevista, con altro provvedimento giudiziario che definisca il procedimento o un suo grado di giudizio;

d) prevedere che, in aggiunta alle indennità previste all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 273, siano riconosciute ai vice procuratori onorari ulteriori indennità di risultato in caso di definizione delle indagini preliminari con provvedimenti che comportino l'esercizio dell'azione penale o la richiesta di

archiviazione o in caso di emanazione di provvedimenti delegati individuati specificamente;

e) prevedere la possibilità di cumulo dei redditi percepiti dai giudici onorari di tribunale, dai vice procuratori onorari e dai giudici di pace con quelli percepiti nell'ambito di altra attività lavorativa eventualmente consentita, anche ai fini della continuità professionale, contributiva e previdenziale;

f) prevedere forme di contribuzione previdenziale anche integrative e volontarie e la possibilità che i contributi previdenziali relativi ai redditi percepiti dai giudici onorari di tribunale, dai vice procuratori onorari e dai giudici di pace possano essere versati agli enti previdenziali, anche privati, o alle casse previdenziali presso cui sono iscritti nell'ambito di altra attività lavorativa di cui sia consentito il contemporaneo svolgimento;

g) prevedere che, qualora sia prevista l'incompatibilità tra lo svolgimento delle funzioni onorarie e la permanenza in albi professionali o presso ruoli di pubbliche amministrazioni, l'attività presta dal magistrato onorario sia riconosciuta equivalente ai fini dell'anzianità di iscrizione o di servizio e sia garantito, al termine delle funzioni onorarie, il diritto all'iscrizione nell'albo professionale o al reinserimento nei ruoli dell'amministrazione di provenienza, con diritto alla conservazione del posto, con decorrenza retroattiva della posizione giuridica, aggiornamento della posizione economica e possibilità di ricongiungimento previdenziale, anche mediante integrazioni a carico dell'interessato o contribuzioni figurative;

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere.

4. Fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, è corrisposto ai giudici onorari di tribunale, in aggiunta alle indennità previste all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 273, un'indennità di euro cinquanta per ogni procedimento civile o penale definito o cancellato dal ruolo.

Articolo 2. Misure di razionalizzazione del riparto delle competenze attribuite ai magistrati di ruolo e ai magistrati onorari in funzione del contenimento dell'arretrato giudiziario, della ragionevole durata dei processi e della tutela degli interessi anche economici delle parti processuali.

1. L'43-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

“1. I giudici di ruolo ed onorari svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente del tribunale o, se il tribunale è costituito in sezioni, dal presidente o altro magistrato che dirige la sezione, secondo criteri obiettivi e predeterminati, da adottarsi ai sensi dei precedenti articoli 7 e 7-bis, che privilegino l’assegnazione di materie connotate da maggiore complessità o dalla particolare rilevanza degli interessi, anche economici o imprenditoriali, coinvolti ai magistrati di ruolo e che tengano conto delle specifiche attitudini, professionalità, specializzazioni ed esperienze maturate, anche precedentemente all’assunzione dell’incarico, dai giudici onorari addetti all’ufficio o alla sezione.

2. Nel caso di giudici impediti o assenti è seguito il criterio organizzativo di ricorrere prioritariamente ai giudici onorari di tribunale per la loro sostituzione nelle udienze.

3. Nell’assegnazione prevista dal primo comma, è seguito il criterio organizzativo di non affidare ai giudici onorari:

a) nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;

b) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell’udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall’articolo 550 del codice di procedura penale.

4. I giudici onorari possono essere assegnati anche alla trattazione di affari e procedimenti diversi da quelli generalmente esclusi in base ai criteri organizzativi di cui al precedente comma nei seguenti casi:

a) qualora siano incaricati della sollecita definizione di processi con riferimento ai quali è stata violata o rischia di essere violata la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine di ragionevole durata di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione;

b) qualora siano designati in sostituzione di un giudice impedito o assente;

c) qualora siano designati nella composizione dei collegi del tribunale ordinario in sostituzione di un giudice singolo impedito o assente.”.

d) qualora siano designati in supporto al giudice di ruolo e sotto la sua vigilanza e responsabilità per il compimento di singole attività o l’adozione di specifici atti, incluse le sentenze o gli altri provvedimenti che definiscono il processo o il procedimento alla cui udienza conclusiva abbiano preso parte.

2. All’articolo 72 dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto il seguente comma:

“I vice procuratori con almeno otto anni di servizio, in deroga a quanto previsto ai commi precedenti, possono essere delegati, anche congiuntamente a magistrati di ruolo dell’ufficio o nell’ambito di gruppi di lavoro coordinati da magistrati di ruolo, per le udienze collegiali avanti al tribunale e alla corte d’assise, per la trattazione delle indagini preliminari o per l’emanazione di singoli atti e provvedimenti relativamente a procedimenti individuati singolarmente o sulla base di criteri predeterminati che tengano conto della complessità o della specificità della materia, delle attitudini specifiche del singolo magistrato onorario, della data di iscrizione dei procedimenti, dei carichi di lavoro interni all’ufficio e, nella materia penale, del titolo di reato.”.

Articolo 3. Istituzione della pianta organica dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari e sua consistenza.

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è determinata la pianta organica dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari nella quale sono inseriti, in separate sezioni, i magistrati onorari rispettivamente addetti ai tribunali ordinari e alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, entro il limite, aumentabile fino al 10%, della consistenza numerica indicata al comma 2. I magistrati onorari perdenti posto, da individuarsi, in ciascun tribunale ordinario e in ciascuna procura della Repubblica, nell’ambito di una graduatoria per titoli di preferenza ordinata secondo i criteri di nomina indicati all’art. 42-ter dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, permangono, anche se in soprannumero rispetto ai posti indicati nella pianta organica del tribunale ordinario o della procura della Repubblica di appartenenza, presso la sede di assegnazione sino al riassorbimento nella pianta organica su posti resi vacanti presso la sede di assegnazione oppure, tramite le ordinarie procedure di trasferimento, su posti resi vacanti presso altre sedi.

2. Sino a quando non sarà determinata la pianta organica dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari di cui al precedente comma 1, non possono essere addetti ai tribunali ordinari e alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari magistrati onorari in numero complessivamente superiore a quello risultante dalla consistenza numerica nazionale dei magistrati onorari in servizio nelle predette funzioni alla data del 31 luglio 2012. I magistrati onorari nominati successivamente alla predetta data e prima dell'entrata in vigore della presente legge permangono presso la sede di assegnazione, anche se in soprannumero rispetto alla suddetta consistenza, e possono concorrere per la nomina e il trasferimento presso altre sedi nell’ambito delle ordinarie procedure di trasferimento.

Articolo 4. Riordino dei termini di scadenza degli incarichi dei magistrati onorari addetti ai tribunali ordinari e alle procure della Repubblica.

1. All'articolo 42-*quinquies* dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il primo comma è sostituito dal seguente:

“La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni e il titolare può essere confermato, alla scadenza, per ulteriori successivi periodi quadriennali. Hanno la precedenza, nell'ordine, le domande di conferma presso la medesima sede, le domande di trasferimento presso altra sede, le domande di passaggio ad altre funzioni giudiziarie onorarie, le domande di prima nomina.”.

2. Al terzo comma dell'articolo 42-*quinquies* dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole *“Alla scadenza del triennio”* sono inserite le parole *“o del quadriennio”*.

3. Al primo comma, lettera a), dell'articolo 42-*sexies* dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la parola *“settantaduesimo”* è sostituita dalla parola *“settantacinquesimo”*.

Articolo 5. Riordino dei termini di scadenza degli incarichi dei giudici di pace e modifica della relativa pianta organica e della sua consistenza.

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

“1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per ulteriori mandati consecutivi di quattro anni.”.

2. All'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole *“4.700 posti”* sono sostituite dalle parole *“3.200 posti”*.

3. Nei limiti della consistenza numerica indicata all'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificato dalla presente legge, è determinata, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, la pianta organica degli uffici del giudice di pace. I giudici di pace perdenti posto, da individuarsi nell'ambito di una graduatoria per titoli di preferenza ordinata secondo i criteri di nomina indicati per i giudici onorari all'art. 42-*ter* dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, permangono, anche se in soprannumero rispetto ai posti indicati nella pianta organica dell'ufficio di appartenenza, presso la sede di assegnazione sino al riassorbimento in pianta organica, su posti resi vacanti presso la sede di assegnazione o, tramite le ordinarie procedure di trasferimento, su posti resi vacanti presso altre sedi.

Articolo 6. Disposizioni transitorie relative ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari e abrogazione di norme.

1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, addetti ai tribunali ordinari come giudici onorari e alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari come vice procuratori onorari, anche per effetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono confermati nell'incarico sino al settantacinquesimo anno di età qualora conseguano, ogni quattro anni, l'idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni secondo le modalità previste dall'articolo 42-*quinquies* dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge.

2. I magistrati onorari addetti ai tribunali ordinari e alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già conseguito, successivamente al primo triennio, l'idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni ai sensi dell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ovvero siano stati prorogati per legge nell'incarico, anche per effetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono sottoposti al successivo giudizio di idoneità nel quarto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. L'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è abrogato.

Articolo 7. Disposizioni transitorie relative ai giudici di pace.

1. I giudici di pace in servizio in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati nell'incarico sino al settantacinquesimo anno di età qualora conseguano, ogni quattro anni, l'idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni secondo le modalità previste dall'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificato dalla presente legge.

2. I giudici di pace che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già conseguito, successivamente al primo quadriennio, l'idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono sottoposti al successivo giudizio di idoneità nel quarto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.”.

Articolo 8. Copertura finanziaria

1. Sino alla approvazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, agli oneri derivanti dalla applicazione della disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo, quantificati in 14 milioni di euro per ogni anno, si provvede mediante le

risorse derivanti dal temporaneo aumento della imposta di registro gravante sugli atti giudiziari nella misura di 10,00 euro.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella gazzetta ufficiale.

Relazione illustrativa.

La proposta che precede introduce una rilevante leva organizzativa per conseguire, a saldi di bilancio invariati, lo smaltimento dell'arretrato, mediante un più efficiente ed efficace utilizzo della magistratura onoraria di tribunale che consenta la definizione dei procedimenti pendenti entro i tempi di ragionevole durata imposti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il contestuale abbattimento dell'arretrato giudiziario.¹

A tal fine si prevede una delega al Governo il cui scopo è di incentivare con sistemi retributivi premiali l'abbattimento dell'arretrato giudiziario da parte dei giudici onorari di tribunale, secondo un modello già sperimentato con successo nell'ambito della magistratura di pace.

Tale sistema retributivo dovrebbe peraltro attingere i mezzi di finanziamento da un fondo premiale alimentato dai versamenti delle imposte di registrazione dei provvedimenti giudiziari², e non anche dal contributo unificato, in modo da incentivare un circolo virtuoso che favorisca la definizione dei procedimenti pendenti, evitando ulteriori sbarramenti fiscali nella fase di introduzione del giudizio, ove già hanno operato significativi incrementi delle imposte dovute al momento dell'iscrizione a ruolo delle cause.

Occorre notare che la definizione degli oltre 5 milioni di cause pendenti nel solo settore civile, comporterebbe per l'erario, in caso di loro celere definizione, entrate largamente superiori, nella più prudente delle stime, a **1 miliardo di Euro** (calcolo effettuato ponendo a riferimento lo scaglione minimo della vigente tassa di registro, pari a 200 Euro), senza considerare le ulteriori imposte di registro riscosse all'esito dei procedimenti penali con costituzione di parte civile, il risparmio delle indennità risarcitorie dovute ai sensi della legge Pinto e, infine, i benefici macroeconomici sul mercato propiziati anche dallo smobilizzo dei capitali oggetto di contenzioso.

A tale ultimo riguardo, il governatore della BCE Mario Draghi ha affermato che *“la perdita annua di prodotto attribuibile ai difetti della nostra giustizia civile potrebbe giungere a **1 punto percentuale del Pil**”* stima confermata da diversi centri studi,

¹ Posto eguale a 5 milioni di processi l'arretrato civile, qualora 2.648 giudici onorari di tribunale (pari al numero dei posti previsti in organico) fossero sollevati da altre attività lavorative e messi così nella condizione di definire una media di 300 procedimenti pro capite all'anno, smaltirebbero il predetto arretrato civile in **6 anni e 4 mesi**.

² In attesa dell'istituzione del predetto fondo incentivante, è peraltro prevista la corresponsione, per i soli giudici onorari di tribunale, di un gettone collegato alla definizione dei procedimenti pari a **euro 50,00**, da finanziare mediante il temporaneo incremento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari nella misura di **10,00 euro**. Il rapporto tra tali due valori è calcolato facendo riferimento all'attuale inquadramento giuridico dei giudici onorari di tribunale, che non comporta l'applicazione esclusiva all'esercizio delle funzioni giudiziarie; si è infatti ipotizzata, *rebus sic stantibus*, una **produttività media pro capite non superiore a 150 sentenze o procedimenti** definiti per ogni anno (**valore almeno raddoppiabile con il passaggio a un regime di incompatibilità assoluta**) e un numero di **1.900 giudici onorari in effettivo esercizio** (escludendo quindi dal moltiplicatore una quota parte dell'attuale contingente di 2.032 unità, in riguardo al personale in malattia, gravidanza, sospensione autorizzata del servizio).

tra cui quello di Confindustria, corrispondente a un valore annuo assoluto di **13-15 miliardi di euro**.

A fronte di tali benefici, giova considerare che l'attuale spesa per la retribuzione dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari (ossia le categorie da coinvolgere nella devoluzione di nuove funzioni e nello smaltimento dell'arretrato presso i tribunali ordinari) ammonta a soli **37 milioni** di euro.

Peraltro, la necessità di maggiore speditezza della giustizia deve tuttavia coniugarsi con una maggiore certezza delle materie devolute al magistrato onorario e da una più accentuata osmosi tra i magistrati di ruolo ed onorari appartenenti ad un medesimo ufficio, risultato conseguibile tramite una serie di interventi migliorativi dell'attuale riparto di competenze tra magistrati di ruolo e onorari e il parziale superamento, per converso, del ruolo vicario e meramente eventuale del magistrato onorario, nell'ottica di un suo coinvolgimento più direttamente orientato al buon andamento delle attività giudiziarie delegate dai capi degli uffici.

Il testo contiene, in una prospettiva sinallagmatica, oltre a misure volte al migliore e più celere andamento della giustizia, anche misure che intendono motivare, tutelare e premiare i magistrati onorari protagonisti del rilancio della funzione giurisdizionale; non si tratta solo delle predette modifiche dell'attuale inquadramento economico, ma anche di una rivisitazione dei termini di durata degli incarichi conferiti ai predetti professionisti, già da tempo utilizzati in funzioni di supporto alla magistratura di ruolo, con risultati lodevoli che incoraggiano la scelta di ulteriormente devolvere loro, secondo nuovi e più razionali criteri, ulteriori ma definite porzioni di giurisdizione.

In tale ottica, si estende ai magistrati onorari appartenenti ai tribunali ordinari, alle procure e agli uffici del giudice di pace, la disciplina già applicata ai giudici tributari e ai giudici onorari minorili, ossia la possibilità di rinnovare i propri incarichi temporanei sino all'età di 75 anni.

Come noto, la durata del mandato temporaneo dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace, ai tribunali ordinari e alle Procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari è stata differita sino al 31 dicembre 2015.

Tale proroga coinvolge una categoria di 5.756 professionisti appartenenti all'ordine giudiziario: 2.032 giudici onorari, 1.724 vice procuratori onorari e 2.000 giudici di pace.

Essa fa seguito ad altre precedenti che, in attesa della complessiva riforma della magistratura onoraria – evocata dalla vigente disciplina legislativa (*art. 245, comma 1, del decreto legislativo 51/1998 e art. 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374*) ma, di fatto, mai attuata – avevano già reiteratamente disposto il differimento degli originari termini di durata degli incarichi onorari, fissati per i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori in due trienni (*art. 42-quinquies*

dell'ordinamento giudiziario) e per i giudici di pace in tre quadrienni (*art. 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374*).

Attualmente, pertanto, i predetti magistrati onorari sono, di fatto, stabilmente addetti alle proprie rispettive funzioni in forza di successive proroghe legislative che prescindono da un accertamento periodico di professionalità, ferma restando l'ordinaria attività di vigilanza demandata ai capi degli uffici e agli organi di disciplina.

Tale verifica programmata, infatti, è svolta solo al termine del primo mandato, mentre non è stato previsto un nuovo vaglio in occasione delle successive proroghe legislative.

Per converso, la necessità di soggiacere alle predette proroghe, al fine di vedere riconosciuto il diritto alla prosecuzione del rapporto di servizio, costituisce motivo di obiettivo disagio per tali professionisti che amministrano circa il 50% del complessivo contenzioso civile e penale, impegnando una spesa pubblica di appena 142 milioni di euro, rispetto a quella di 1,30 miliardi stanziata per gli 8.276 magistrati di ruolo attualmente in servizio presso uffici giudiziari (in particolare, nel 2011, la spesa per le indennità è stata pari a 105 milioni per i giudici di pace e 37 milioni per i vice procuratori onorari e i giudici onorari).

Appare, pertanto, opportuna la previsione che detti magistrati onorari possano essere confermati nel proprio incarico, non oltre l'età pensionabile, previo superamento di periodiche valutazioni di idoneità alla prosecuzione delle predette funzioni, come peraltro è già previsto per i magistrati onorari in servizio sia presso i tribunali minorili, sia presso le commissioni tributarie.

A tal fine, l'emendamento introduce per le predette categorie di magistrati onorari una più organica e omogenea disciplina regolatrice dei termini, consentendo il proseguimento dell'incarico ai soggetti ritenuti meritevoli, previo conseguimento, prima di ogni rinnovo, di una nuova valutazione di idoneità a opera del CSM.

In attesa che sia varata una pianta organica della magistratura onoraria in servizio presso i Tribunali e le Procure della Repubblica, peraltro, viene fissato un tetto alle nuove nomine dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, al fine di impedirne la lievitazione al di sopra dell'attuale consistenza numerica effettiva; mentre per i giudici di pace, già muniti di una pianta organica la cui consistenza attuale, tuttavia, risulta di 4.690 posizioni, a fronte di un numero di posti effettivamente coperti inferiore alle 2.400 unità, si è previsto un ridimensionamento a 3.200 posti in organico.

Infine, apposite disposizioni transitorie regolano i termini delle nuove valutazioni quadriennali di idoneità al proseguimento delle funzioni giudiziarie dei magistrati onorari, fissandone la decorrenza dal quarto anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione.